

Al Consiglio Comunale di Abano Terme

Al Sig. Sindaco del Comune di Abano T.

Al Segretario Generale del Comune di Abano Terme ed al Dirigente del I° settore

Il sottoscritto **GIAN PIETRO BANO**, consigliere e Capogruppo dei Cittadini per il Cambiamento,

PREMESSO

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 13 seduta del 21.06.2011 punto n. 6 all'ordine del giorno "*Contestazione cause di incompatibilità ai consiglieri Gian Pietro Bano, Vanessa Camani*" con il voto favorevole dei 10 consiglieri di maggioranza e del Sindaco, ed il voto contrario dei consiglieri Cosentino, Faggion e Pege (non presenti al voto i consiglieri Bano, Camani e Manzolini), è stata contestata ai consiglieri Camani e Bano ai sensi dell'art. 63 comma 1 n. 6 del TUEL la sussistenza di una causa di incompatibilità in quanto gli stessi "*hanno verso il Comune di Abano un debito liquido ed esigibile, ovvero il debito relativo alla restituzione dei gettoni di presenza indebitamente corrisposti per le sedute dei Capigruppo Consiliari*", e più in particolare che "*tale debito (omissis) ammonta ad € 813,63= per il consigliere Gian Pietro Bano*", che tali somme sono state richieste ex art. 1219 c.c. più volte per iscritto dal Dirigente del 1° settore ai consiglieri, più specificatamente con quattro note nel corso del 2010 e con l'ultima nota del 17.02.11 prot. n. 4957, tutte riscontrate nel merito, da ultimo per il consigliere Bano con lettera Prot. 9655 del 31.03.11;

- che si intendono qui richiamate ed integralmente riportate tutte le note con le quali il consigliere Bano ha risposto alle lettere della Dirigente del 1° settore (Prot. n. 13546, n. 20530, n. 25768 e n. 9655), nonché da ultimo con Prot. n. 18662;

- che ai sensi dell'art. 69 TUEL l'amministratore locale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni;

Tutto ciò premesso il consigliere Gian Pietro Bano dimette le seguenti

OSSERVAZIONI

SULL'INESISTENZA DELLA CONTESTATA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'

La questione verte sulla asserita sussistenza di una causa di incompatibilità a carico dello scrivente e del consigliere Camani, ai quali viene contestata la fattispecie indicata al n. 6 del comma 1° dell'art. 63 TUEL, ovvero l'esistenza di un debito liquido ed esigibile nei confronti del Comune, relativo alla mancata restituzione dei gettoni di presenza –si sostiene- indebitamente corrisposti nel periodo 2006-2010 per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo.

Si espongono, di seguito, le ragioni sia di ordine preliminare e procedurale, che di merito, che comportano l'esclusione di cause di incompatibilità, prefigurandosi piuttosto, nella vicenda in esame, solo una grave compressione dei diritti politici di un consigliere di minoranza.

A) LA PALESE CONTRADDITTORIETA' TRA LE DELIBERE DEL C.C. n. 1 n. 13

In via del tutto preliminare occorre qui denunciare quantomeno la palese contraddittorietà della delibera n. 13 del 21.06.11 rispetto alla precedente delibera del Consiglio Comunale n. 1 (seduta del 10.06.11), la quale, convalidando l'elezione di tutti i consiglieri proclamati eletti, aveva espressamente escluso l'esistenza di una qualsivoglia causa di incompatibilità in capo agli stessi.

La questione relativa alla presunta incompatibilità deriva, infatti, non da un fatto nuovo e sopravvenuto alla convalida degli eletti, ma da una pretesa creditoria da oltre un anno esplicitata dal dirigente del I settore, ben nota al Sindaco, al Segretario e a tutti i consiglieri: orbene, in occasione della convalida, i consiglieri di minoranza interessati, ritenendo -come già abbondantemente comunicato – insussistente ed infondata in fatto ed in diritto la pretesa della dirigente, hanno conseguentemente votato a favore della convalida.

Al contrario, il Sindaco ed i consiglieri di maggioranza, ivi compreso l'arch. Galesso, subito dopo nominato Presidente del Consiglio, hanno votato anch'essi per la convalida degli eletti – consapevoli per altro, come anticipato dal Segretario Generale all'arch. Galesso, che potevano sussistere ragioni di incompatibilità nei confronti di Bano, Camani e Cosentino per la vicenda connessa con i gettoni di presenza.

Tuttavia e ciò nonostante, in chiusura di assemblea, il Presidente del Consiglio eletto, arch. Galesso ha affermato che *“gli uffici comunali mi hanno fatto pervenire della documentazione che dichiara l'incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere Comunale di tre consiglieri comunali: Bano, Camani e Cosentino. Questo è quanto ricevuto dagli uffici, che mi ha fatto pervenire il Segretario Generale”*; la circostanza, peraltro, veniva espressamente confermata anche nella successiva Conferenza dei Capigruppo, tenutasi il 14.06.11, laddove il medesimo Segretario Generale dichiarava che tutta la documentazione relativa alla asserita incompatibilità dei tre consiglieri di minoranza era già contenuta nel faldone dei documenti portato nell'aula consiliare, e come tale a disposizione dei consiglieri stessi !

Non vi è alcun dubbio, pertanto, che il voto espresso dal Consiglio Comunale in ordine alla convalida degli eletti ha sostanziato, per il Sindaco ed i Consiglieri di maggioranza, un falso in atto pubblico o, comunque, è stato assunto con una evidente riserva mentale.

In ogni caso, per effetto del voto di convalida degli eletti la norma archivia le precedenti cause di incompatibilità quand'anche fossero esistite; ritenere il contrario, infatti, comporta la necessaria impugnazione per illegittimità e per falso del provvedimento di convalida; con tutte le conseguenti ricadute in ordine alla legittimità delle successive deliberazioni.

Ma vi è di più: laddove il Consiglio comunale persistesse nell'atteggiamento fin qui assunto confermando la sussistenza di una causa di incompatibilità del sottoscritto, non sarebbe più

possibile eludere il problema della mancata revoca, neppure in parte qua, della deliberazione consiliare n. 1 del 10.06.2011, la quale, nella sua esistenza comporta la necessaria illegittimità del provvedimento successivo, vale a dire la deliberazione n. 13, per contraddittorietà manifesta.

A margine di quanto sopra esposto non si può non rilevare che, in tutta evidenza, la vicenda risulta assolutamente pretestuosa e che, al di là della contestazione sull'incompatibilità, vi è palese tentativo di comprimere un diritto politico che fa capo al consigliere di minoranza.

B) LA SUSSISTENZA DEL TITOLO A FONDAMENTO DELLA EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

La predetta contestazione, incentrata sulla pretesa illegittimità della corresponsione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo, muove dal Parere n. 30\10 del 08.03.2010 della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il Veneto secondo cui:

- deve essere esclusa la corresponsione di gettoni per la partecipazione dei consiglieri comunali ad organi o commissioni che costituiscono articolazione del Consiglio Comunale e che tale deve ritenersi la Conferenza dei Capigruppo;
- deve essere immediatamente interrotta tale corresponsione per la partecipazione alle Conferenze dei Capigruppo;
- devono essere azionate le iniziative di recupero delle somme illegittimamente corrisposte.

Tali conclusioni, avvalorate –a detta del Consiglio Comunale- dal parere n. 15900 del 20.04.2010 del Ministero dell'Interno, trarrebbero fondamento dal combinato disposto degli art.li 82 ed 83 del citato TUEL.

L'art. 82 al comma II prevede *“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente”*.

Tale norma deve essere letta in stretta connessione con il comma II dell'art. 83 del medesimo TUEL, il quale esclude, per gli amministratori locali, la percezione di compensi, ad eccezione di quelli dovuti per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, ove la partecipazione sia connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Viene ritenuto, infatti, che dalla lettura comparata delle due norme possa desumersi da un lato la volontà del legislatore di introdurre un criterio di onnicomprensività dei compensi percepiti dai consiglieri degli enti locali (art. 83 co. II) escludendo con ciò il diritto alla percezione del gettone di presenza nelle ipotesi in cui il consigliere comunale venga chiamato a far parte di organi o commissioni diverse da quelle indicate nell'art. 82, e possa invece ricavarsi, dall'altro, la conseguente tassatività dei casi in cui si matura il diritto a percepire il gettone di presenza ai sensi dell'art. 82, per la partecipazione a consigli e commissioni, con ciò escludendo fattispecie, come quella della conferenza dei capigruppo, asseritamente non riconducibili al tenore letterale della norma.

Prima di entrare nel merito delle suddette argomentazioni, in tutta evidenza inconsistenti alla luce del contesto normativo specifico del Comune di Abano T., pare opportuno allo scrivente inquadrare la questione sotto un profilo più ampio e tale da far emergere l'illegittima pretesa avanzata dall'Amministrazione Comunale.

L'art. 21 dello Statuto del Comune di Abano T. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate nell'ultimo Consiglio Comunale del 20.06.11, rubricato "*Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo*", definiva al co. V la Conferenza dei Capigruppo come "*l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale; svolge funzioni consultive per l'aggiornamento dello statuto e dei Regolamenti comunali espressamente previsti dallo Statuto stesso*". Al co. VI il medesimo art. 21 precisava: "*Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con gli organi comunali.*"

Ed in effetti il Regolamento Comunale per il funzionamento degli Organi Collegiali nella formulazione anteriore alle modifiche apportate nell'ultimo Consiglio Comunale del 20.06.11, dopo aver definito all'art. 40 le "*Funzioni e attribuzioni della Conferenza dei capigruppo*" nonché, all'art. 41, le modalità di convocazione e funzionamento della medesima, prevedeva, all'art. 42, rubricato "*Indennità di presenza*":

"1 Ai componenti la Conferenza dei capigruppo, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della stessa, spetta, oltre al rimborso spese a norma di legge, un gettone di presenza nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni per la presenza alle sedute del Consiglio Comunale; 2 Il gettone è dovuto anche per i presenti alle sedute convocate e dichiarate deserte per mancanza del numero legale; 3 L'indennità di presenza è liquidata semestralmente ed entro 30 giorni dalla scadenza del semestre sulla base delle risultanze dei verbali di ciascuna riunione."

In forza della predetta disposizione regolamentare il Dirigente del servizio disponeva sistematicamente, con proprie **Determinazioni dirigenziali**, la liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali componenti la Conferenza dei Capigruppo; il Ragioniere capo, altrettanto

sistematicamente, apponeva il proprio **Visto** conferente l'esecutività, ai sensi e per gli effetti di legge.

Vale in proposito rilevare come il titolo alla percezione dei gettoni maturi con l'effettiva partecipazione alle sedute della Conferenza stessa e venga accertato dagli uffici competenti anche per il tramite della verbalizzazione effettuata dal Segretario Generale che di norma assiste alle sedute di detta Commissione.

L'insieme normativo sopra richiamato (Statuto e Regolamento), unitamente ai due distinti e concorrenti provvedimenti sopra citati (la Determina e il Visto) hanno dunque costituito inconfutabilmente il titolo dell'erogazione dei gettoni, oggi definita indebita.

Non risulta al sottoscritto che né lo Statuto, né il Regolamento, né la Determina, né infine il Visto, siano stati oggetto di specifici provvedimenti di rimozione.

Ne discende l'evidente illegittimità della pretesa restitutoria a fondamento della contestata causa di incompatibilità

Né varrebbe in proposito invocare l'intervenuta recente modifica dello Statuto e del Regolamento Comunale, peraltro non ancor oggi in vigore, dal momento che ogni modifica così introdotta non potrebbe avere comunque efficacia retroattiva; diversamente, al fine di conseguire la ripetizione dell'asserito indebito, si sarebbe dovuto impugnare il regolamento per illegittimità al fine di ottenerne l'*annullamento ex tunc*, ovvero procedere alla declaratoria di sua nullità in sede di autotutela, percorso non seguito, atteso che si è preferito procedere – suffragando le ipotesi di valutazione giuridica qui sopra esposte – alla sua rimozione, sostituzione e, dunque, abrogazione del precedente, e convalidato, assetto.

Preme in ogni caso sottolineare come la responsabilità delle eventuali illegittime erogazioni vedrebbe coinvolto il dirigente che vi ha concretamente provveduto.

LA PIENA ASSIMILABILITA' DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DEL COMUNE DI ABANO T. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLO STESSO.

Tanto premesso, senza con ciò rinunciare alle predette ed assorbenti eccezioni, lo scrivente non può esimersi dal contestare anche nel merito le argomentazioni addotte dal Consiglio Comunale in ordine alla asserita causa di incompatibilità.

L'assunto da cui muove il Consiglio Comunale è il seguente: secondo il combinato disposto degli art.li 82 e 83 TUEL già richiamati, l'erogazione dei gettoni di presenza andrebbe limitata alle sole commissioni indicate dall'art. 82; il riferimento alle Commissioni di cui al menzionato art. 82, andrebbe, in via ermeneutica, circoscritto alle sole Commissioni Consiliari nelle quali si articola il Consiglio, e cioè a quelle commissioni che svolgono specificatamente funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell'attività del

consiglio, tra le quali non rientrerebbe la Conferenza dei Capigruppo, cui sarebbero attribuite mere funzioni di programmazione e di coordinamento dei lavori del Consiglio.

La questione concerne evidentemente la determinazione della portata applicativa della disposizione laddove fa riferimento alla partecipazione a “Commissioni”; si tratta cioè di stabilire se la norma abbia voluto far riferimento alle Commissioni richiamando una precisa denominazione tecnica ovvero se abbia con ciò voluto solo genericamente indicare organismi variamente denominati istituiti all’interno dell’organo consiliare.

Le argomentazioni addotte dal Consiglio a fondamento della indebita corresponsione dei gettoni di presenza per la partecipazione alla Conferenza dei capigruppo appaiono in tutta franchezza apodittiche, eludono il dettato normativo di riferimento (Statuto e Regolamento), minano i principi di autonomia sanciti dal Titolo V della Costituzione e sembrano rispondere ad un’unica, pur rilevante, preoccupazione, la riduzione dei costi della politica, per altro non in generale ma esclusivamente funzionale ad un solo organismo.

Aderendo acriticamente all’onda politico mediatica si omettono, infatti, dati normativi ineludibili, che richiedono viceversa una attenta e approfondita analisi.

Ed invero, prima ancora di entrare nello specifico, vale rilevare quanto segue:

- nessuna norma esclude la Conferenza dei capigruppo dalle Commissioni genericamente indicate dall’art. 82 co. II TUEL;
- stante oltretutto il principio della remuneratività delle funzioni pubbliche elettive affermato dall’art. 77 co. I del TUEL, ne deriva che ogni eccezione a questo postulato debba essere espressamente ed inequivocabilmente manifestata e normativamente supportata, non potendosi prescindere dalle effettive funzioni esercitate dalle commissioni, comunque denominate;
- aderire acriticamente alle argomentazioni prospettate dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, oltretutto per fattispecie non certo riconducibili a quella in discussione, significa evidentemente non considerare il nuovo *status* del consigliere degli enti locali tracciato dal TUEL. Il legislatore ha infatti inteso assegnare un nuovo e più pregnante ruolo sia all’organo consiliare che agli stessi consiglieri, ruolo che per questi ultimi non si esaurisce esclusivamente nella partecipazione alle sedute del Consiglio, ma si estende alla partecipazione alle riunioni dei gruppi, come momento propedeutico alla funzione politica, di elaborazione progettuale e di studio delle proposte presentate all’o.d.g. o in corso di elaborazione, al fine di assicurare l’informazione preventiva, anche con funzione di controllo, elemento fondamentale per consentire ai consiglieri di svolgere il proprio compito

non solo con consapevolezza ma, soprattutto, con continuità, presidiando l'Ente, con garanzia di autonomia;

- avvalorare le apodittiche conclusioni della Dipartimento per gli Affari Interni e Territorio del Ministero dell'Interno significa disconoscere ogni ipotesi di autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti locali dalla riforma in senso federalista del titolo V della Costituzione. Orbene, proprio in forza del citato potere normativo riconosciuto agli Enti locali, la Conferenza dei capigruppo può assumere, a norma di regolamento, funzioni non meramente consultive, bensì di studio, di proposta ovvero deliberative. In tale contesto *“è gioco forza ritenere che, quando funge da organo deliberante, la Conferenza sia assoggettata alle regole proprie di tutti i Collegi deliberanti”* (TAR Umbria, Sentenza n.802 del 2008), con tutte le conseguenze del caso. In presenza di un organo collegiale di siffatta portata giuridica, espressamente previsto e disciplinato dallo statuto e dal Regolamento Comunale, ed in forza del pacifico principio esistente nel nostro Ordinamento giuridico, secondo cui è ammissibile tutto ciò che non è espressamente vietato, appare ingiustificato non contemplare la Conferenza dei Capigruppo tra le Commissioni Consiliari alla cui partecipazione connettere il riconoscimento del gettone di presenza.

Nel merito, è necessario verificare con puntualità le specifiche competenze che il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali del Comune di Abano Terme attribuisce alla Conferenza dei capigruppo.

Infatti, nelle note di replica trasmesse dall'amministrazione (27.07.10), ci si limita genericamente a sostenere che *“...Alla conferenza dei Capi Gruppo non sono attribuite le stesse funzioni delle commissioni consiliari che svolgono attività consultiva, istruttoria, di studio e di proposta, avendo invece la conferenza dei Capi Gruppo attribuzioni meramente consultive”*.

Innanzitutto, va precisato come l'espressione *“meramente consultive”* è la stessa dizione con cui vengono definite tutte le commissioni consiliari che, infatti, all'articolo 47 del medesimo Regolamento sono denominate *“commissioni consultive permanenti”*. L'argomento opposto dall'Amministrazione è quindi inconsistente e, anzi, finisce per avvalorare l'interpretazione secondo cui la Conferenza dei capigruppo svolge funzioni analoghe a quelle delle altre Commissioni.

La seconda considerazione deriva dalla lettura dell'articolo 40 del Regolamento.

“Art. 40 – FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA

1. Alla Conferenza dei capigruppo sono attribuite le seguenti funzioni consultive:

a) Sulle proposte di modifica dello Statuto e sui testi dei regolamenti comunali e loro modificazioni,

b) *Sulla convocazione del Consiglio Comunale, nonché per l'organizzazione e la programmazione dei lavori del Consiglio, eccettuati i casi di urgenza da valutarsi dal Presidente;*

c) *Su eventuali proposte di iniziative di interesse politico-amministrativo di particolare importanza o delicatezza;*

d) *Su ogni altro argomento per il quale il Presidente, anche su eventuale richiesta del Sindaco, ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.*

2. *Ai fini dell'espletamento dei compiti affidati, spetta alla Conferenza di assumere ogni iniziativa idonea al perseguimento dei propri fini e funzioni (promuovere indagini, inchieste conoscitive, accertamenti, audizioni, incontri ecc.).*

3. *La Conferenza dei capigruppo, su richiesta del Presidente, può anche essere chiamata ad affiancare il Sindaco e la Giunta Comunale nelle funzioni di rappresentanza dell'Ente in cerimonie ufficiali."*

E' del tutto evidente che le funzioni della Conferenza non si possono ridurre alla programmazione dei lavori del Consiglio, ma che esse si esplicano anche mediante lo svolgimento di quelle attività "consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione del consiglio", attività che caratterizzano, come si legge nello stesso parere n. 15900 del 20/4/2010, il ruolo delle "commissioni consiliari".

Pertanto, la "Conferenza dei Capigruppo" del Comune di Abano può ben essere "equiparata" (per usare ancora un'espressione del parere ministeriale) alle Commissioni consiliari, dal momento che le sono attribuite – oltre alle funzioni di organizzazione e programmazione dei lavori consiliari – anche competenze della stessa natura di quelle conferite dall'art. 46 del Regolamento comunale alle "commissioni consultive permanenti" (a ulteriore dimostrazione si potrebbero confrontare i verbali delle riunioni della conferenza e delle commissioni).

Proprio in ragione di tale ampia e articolata attribuzione di competenze alla Conferenza, l'articolo 42 fa esplicito riferimento ai gettoni di presenza, prevedendoli addirittura per quei consiglieri che fossero presenti ad una seduta, per la cui validità manchi il numero legale. Il Consiglio comunale che nel 1993 approvò il Regolamento era certo consapevole del ruolo di "supercommissione" che la Conferenza possedeva e possiede nel sistema istituzionale aponense. Perciò il suo intento non può essere ricondotto a quanto riportato nel parere del Ministero dell'Interno, laddove si assume – in via generale e con affermazione che evidentemente non tiene conto delle diverse regolamentazioni e prassi locali – che la Conferenza sarebbe dotata di competenze meramente programmatiche dei lavori consiliari.

In definitiva, è lo stesso criterio discriminante indicato dal Ministero, fondato sulle specifiche concrete attribuzioni della Conferenza, a confermare la legittimità dell'art. 42 del Regolamento e delle liquidazioni erogate a chi ha preso parte alle riunioni.

Per risolvere correttamente il problema che è stato posto, è dunque necessario uscire dal nominalismo per considerare il merito delle competenze, che secondo norme regolamentari e prassi consolidata la Conferenza capigruppo possiede.

E' proprio secondo questo indirizzo che si è espressa anche la Corte dei Conti della Lombardia (411/2010), la quale riafferma che la Conferenza di capi gruppo, quando svolge le mere funzioni organizzative del consiglio comunale non assume alcuna funzione propria di questo e quindi non sostanzia un'attività conferente ai fini del gettone di presenza; quando invece normativamente (per statuto e regolamento comunale) assume funzioni di merito, di consulenza e controllo proprie del Consiglio comunale stesso, in sostanza, funzioni attribuibili alle ordinarie commissioni consiliari, scatta il diritto alla remunerazione propria della funzione di Consigliere.

Più in particolare la predetta Corte conclude sostenendo che una diversa interpretazione delle norme del T.U.E.L. deve essere data quando la conferenza possieda poteri coincidenti con quelli delle altre commissioni consiliari; secondo il Collegio lombardo, infatti, *“non possono escludersi approdi ermeneutici diversi nel caso limite in cui le norme statutarie e regolamentari dell'ente prevedano la costituzione della conferenza dei capigruppo con le modalità di cui all'art. 38 co. 6 TUEL, alla stregua di organi consiliari preposti ai settori in cui si articola l'attività amministrativa dell'ente medesimo, rendendoli partecipi della stessa natura funzionale delle commissioni sorte in seno al Consiglio. In termini esplicativi, si allude alle ipotesi in cui le anzidette fonti riconoscano a tale collegio (permanente) poteri consultivi, di valutazione e propositivi, anche di iniziativa, del tutto coincidenti con quelli delle commissioni consiliari cui si riferisce la previsione dell'art. 82 co. II del Decreto legislativo in parola”*.

Sulla base di queste considerazioni, il regolamento è perfettamente in linea, in ogni suo articolo, con le fonti giuridiche superiori.

Il concetto sopra esposto viene ripreso ed ancor più dettagliato dal Parere n. 7\2010 della Sezione regionale della Corte dei Conti della Liguria, laddove sostiene che *“va peraltro considerato che, tenendo conto di quanto prospettato al riguardo dal comune richiedente e dovendosi dare atto che il Regolamento citato prevede che i compiti di programmazione e di coordinamento facciano capo all'apposita Conferenza di programmazione, ove mai alla Conferenza dei capigruppo dovessero essere assegnate funzioni tipiche di una commissione consiliare permanente, e soltanto in tale caso, ai suoi componenti potrebbe essere legittimamente erogato il gettone di presenza. Infatti in tal caso verrebbe a configurarsi una vera e propria commissione consiliare, sia pure con diverso nomen*

juris, fermo restando che, qualora la Conferenza si riunisca per lo svolgimento dei compiti suoi tipici, non spetterà alcun gettone di presenza”.

Infine, quale coerente corollario alla predetta considerazione della Corte dei Conti ligure, consegue che andrebbe in ogni caso analizzata l’attività della Conferenza dei capigruppo onde verificare se essa ha svolto mere funzioni organizzative del consiglio comunale, senza cioè assumere alcuna funzione propria di questo e quindi senza sostanziare un’attività conferente ai fini del gettone di presenza; ovvero, al contrario, quando invece (come previsto per statuto e regolamento comunale) assume funzioni di merito, di consulenza e controllo proprie del Consiglio comunale stesso, in sostanza, funzioni attribuibili alle ordinarie commissioni consiliari, per le quali scatta il diritto alla remunerazione propria della funzione di Consigliere.

In tal senso, senza con ciò rinunciare alle assorbenti eccezioni svolte fin qui svolte in ordine alla inesistenza stessa del titolo di credito, si può in ogni caso sostenere che, alla luce delle considerazioni e dei pareri sopra citati, nella presente fattispecie non sussisterebbe uno dei due presupposti richiesti dall’art. 63 co. 1 n. 6, vale a dire la **“liquidità”** del credito, dovendosi ricalcolare l’asserita debenza dei gettoni di presenza in forza di una verifica seduta per seduta delle Conferenze dei capigruppo.

Infatti, come precisato dallo stesso Ministero dell’interno con il Parere del 16.03.07, ***“i concetti di liquidità ed esigibilità di cui al sopracitato art. 63 co. 1 n. 6, esprimono l’uno la certezza del debito e del suo ammontare, l’altro che lo stesso debito non sia soggetto a termini o condizioni, e quindi la disponibilità immediata del denaro”***.

*** **

Conclusivamente, per tutte le ragioni sopra esposte, il sottoscritto Gian Pietro Bano, con riferimento alla contestazione di una causa di incompatibilità di cui alla delibera n. 13 del 21.06.11 del Consiglio Comunale:

- accertata la contraddittorietà tra le delibere del Consiglio Comunale n. 1 del 10.06.11 e n. 13 del 21.06.11;
- accertata la sussistenza di un valido titolo a fondamento dell’erogazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alla Conferenza dei capigruppo nel periodo 2006-2010;
- argomentata e provata l’assimilazione o equiparazione tra la Conferenza dei capigruppo e le Commissioni Consiliari del Comune di Abano Terme e conseguentemente il diritto alla percezione dei relativi gettoni di presenza;
- accertata, in ogni caso, l’inesistenza dei presupposti previsti dall’art. 63 co. 1 n. 6 del TUEL ai fini della declaratoria di sussistenza di una causa di incompatibilità a carico del sottoscritto,

INVITA

il Consiglio Comunale a prendere atto di quanto sopra e a dichiarare l'inesistenza di alcuna causa di incompatibilità a carico del sottoscritto,

SI RISERVA

ogni tipo di iniziativa giudiziale nei confronti dei funzionari coinvolti nonché, eventualmente, nei confronti dei consiglieri comunali in ordine alle responsabilità che gli stessi potranno assumersi nella vicenda in questione,

PRECISA

Che, conseguentemente, ai fini della tutela dei funzionari e dei dipendenti sopra citati nonché dell'erario comunale, la presente viene notificata anche a detti dirigenti/funzionari ed all'Amministrazione Comunale in persona del Sindaco.

Abano Terme, 30.06.2011

GIAN PIETRO BANO